

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3462/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3386/86<sup>(4)</sup>, gli Stati membri produttori devono costituire agenzie specifiche incaricate di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 dello stesso regolamento una determinata percentuale delle spese effettive delle agenzie è coperta, nel limite di determinati massimali e per un determinato periodo, dal bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che, per motivi d'ordine amministrativo e legislativo, in alcuni Stati membri le agenzie non hanno potuto essere istituite e cominciare a funzionare entro i termini prescritti; che, pertanto, tali Stati membri non sono in grado di utilizzare efficacemente durante il periodo stabilito i massimali che erano stati loro riservati durante il periodo iniziale del finanziamento a 100 % della Comunità; che detto periodo deve essere quindi prorogato di un anno, senza aumento dei massimali che sono già stati destinati alle agenzie nello stato attuale della regolamentazione;

considerando che, data la funzione importante che possono svolgere tali agenzie ai fini di un controllo opportuno ed efficace degli accordi di aiuto alla produzione, è necessario continuare a prevedere un finanziamento al 50 % da parte del bilancio generale delle Comunità europee per le spese effettive delle agenzie in alcuni Stati membri produttori,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987.

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84 è modificato nel modo seguente:

1) il testo del primo e secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° novembre 1984, le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione:

- per l'Italia, del 100 % per i primi tre anni, entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU, e del 50 % per il quarto e quinto anno;
- per la Grecia, del 100 % per i primi quattro anni, entro i limiti di una somma globale di 7 milioni di ECU, e del 50 % per il quinto anno.

Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, dal 1° marzo 1986 al 31 ottobre 1989, le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione del 100 % entro i limiti di una somma globale di 9,3 milioni di ECU per la Spagna e 4,7 milioni di ECU per il Portogallo. »

2) il testo del quarto comma è sostituito dal testo seguente:

« Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° gennaio 1989, il metodo di finanziamento delle spese in questione a decorrere dalla campagna 1989/1990. »

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TORNÆS

(1) GU n. C 262 dell'1. 10. 1987, pag. 7.

(2) Parere reso il 30 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.

(4) GU n. L 310 del 5. 11. 1986, pag. 17.